



# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 48, in data 28/12/2019

## **INDICE Articolo**

- 1. DEFINIZIONE**
- 2. REQUISITI ED OBBLIGHI PER FARE ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO**
- 3. METODOLOGIE DI COMPOSTAGGIO ED UTILIZZO DEL COMPOST E DISTANZE MINIME DI REALIZZAZIONE DEL SITO DI COMPOSTAGGIO**
- 4. RIFIUTI COMPOSTABILI**
- 5. ITER PROCEDURALE**
- 6. RIDUZIONE TARIFFARIA**
- 7. CESSAZIONE COMPOSTAGGIO**
- 8. DECORRENZA RIDUZIONI E CESSAZIONE COMPOSTAGGIO**
- 9. VERIFICHE E CONTROLLI**
- 10. ALBO COMUNALE COMPOSTATORI**
- 11. ALTRE DISPOSIZIONI**
- 12. NORME DI RINVIO**
- 13. PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE**
- 14. MODULISTICA ALLEGATA**

Modello (A): richiesta di compostaggio

Modello (B): comunicazione di cessazione;

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. N. 446/97 e s.m.i., istituisce e disciplina la pratica del compostaggio domestico, per le utenze domestiche che scelgono volontariamente tale modalità di smaltimento della frazione organica dei rifiuti in autonomia.

Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini del Comune di Albareto che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli del presente regolamento.

Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e/o da attività ricettive e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente.

## **ART. 1 – Definizione**

1. Il Compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto).

Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il **COMPOST**, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.

2. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati direttamente in apposite compostiere di cui specificato in seguito.

3. Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri rifiuti organici, destinato all'autoconsumo, non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti destinati alla raccolta.

## **ART. 2 - Requisiti ed obblighi per fare attività di Compostaggio Domestico**

1. I requisiti per fare compostaggio domestico sono i seguenti:

- Il requisito fondamentale per partecipare all'iniziativa è disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo all'aperto che offra la possibilità di successivo utilizzo del compost prodotto; in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile;

- per i nuclei familiari ubicati in zona agricola, è consentito l'uso di terreni agricoli di cui si ha disponibilità, purché siano ricompresi nel territorio comunale e sia verificabile l'attività di compostaggio, ad esclusione delle concimaie aziendali;

**Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole;**

- L'agevolazione è riservata a tutti i cittadini iscritti alla tassa rifiuti che intendono svolgere compostaggio domestico compresi i coltivatori diretti che svolgono tecniche di compostaggio solo relativamente ai rifiuti prodotti dalla propria abitazione,

- Non avere insoluti pregressi in termini di Tassa dei Rifiuti;

- Non potranno essere ammesse le richieste se l'abitazione del richiedente non ha giardino;

- Non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento della riduzione della tassa, di utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale. Il compost deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in affitto.

2. Il compostaggio deve essere realizzato presso aree di pertinenza dell'abitazione o in disponibilità dell'utente aderente, in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare

pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio ai vicini.

**Circa le norme igieniche occorre fare riferimento alla disciplina vigente (codice civile e legislazione di settore).**

Per ottenere buoni risultati, occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio, tenendo conto di queste regole:

- Il compostaggio non deve infastidire i confinanti.
- È obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato

**ART. 3 - Metodologie di compostaggio ed utilizzo del Compost e distanze minime di realizzazione del sito di compostaggio.**

Per evitare comunque problemi (soprattutto di vicinato), è necessario mantenere la distanza minima dai confini di 2 metri prevista dall'art. 889 del codice civile ed è consigliabile mantenere una distanza di 10 metri dalle abitazioni.

- 1. La struttura di compostaggio deve essere collocata ad una distanza non inferiore a due metri dal confine della proprietà, può essere inferiore, previo accordo sottoscritto dal confinante e allegato alla modulistica.

- 2. La distanza dalla strada o da aree pubbliche, di norma, non potrà essere inferiore a due metri. Eventuale deroga potrà essere concessa ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, e su presentazione di domanda in carta libera solo qualora non siano individuabili altre aree idonee al posizionamento della compostiera.

- 3. Il richiedente si impegna ad informare, spiegare, rassicurare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.

- 4. In prossimità delle abitazioni: il sito di compostaggio per mezzo di compostiere in plastica, fai da te o legno, dovrà essere posizionato ad almeno 10 metri da porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe, con tutte le precauzioni del caso, allo scopo di non arrecare disturbo al vicinato.

- 5. Il composter può essere localizzato anche in aree di proprietà comuni (nel caso di abitazione con massimo tre nuclei familiari), in tal caso con l'accordo di tutti i proprietari del terreno. Lo stesso valga per le aree in cui si andrà ad utilizzare il compost maturo, che inoltre dovranno essere chiaramente individuabili e dovranno trovarsi all'interno del territorio comunale.

- 6. Una sola compostiera può intercettare il rifiuto umido di più nuclei familiari (massimo tre), con una proporzione di 70 litri per ogni componente del nucleo familiare. La

tipologia e le dimensioni della pratica di compostaggio dovranno essere idonee a seconda del numero di conferitori.

- 7. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti con i seguenti metodi:

- **Cassa di compostaggio in legno, aerazione e facile rivoltamento**



Compostiera artigianale auto costruita: contenitore costruito in maniera autonoma in rete o in legno, di forma cilindrica, troncoconica, esagonale o a parallelepipedo, dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una buona areazione ed un facile rivoltamento. Se la compostiera è collocata in centri urbani, per ragioni estetiche e di decoro, dovrà essere realizzata con decoro;

- **Composter chiuso (in plastica di tipo commerciale);**



Compostiera “prefabbricata”: contenitore areato di capienze varie a partire da 300, normalmente in commercio, in materiale plastico stabile ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, dotato di un coperchio in sommità per l’introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo; garantisce aerazione ottimale e decomposizione rapida;

## - **Biotrituratore per scarti alimentari**

Per questa tipologia di utilizzo, si valuterà in un secondo momento l'applicabilità di una riduzione sulla TARI.

### **I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.**

Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abituario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.

Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

### **ART. 4 -Rifiuti compostabili**

1. Sono compostabili le seguenti sostanze:

- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina
- fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra
- pane raffermo o ammuffito
- fondi di caffè, filtri di tè
- foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d' erba
- rametti, trucioli, cortecce e potature
- pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo
- piccole quantità di cenere di legna
- gusci d'uova, penne di volatili, capelli
- carta e cartone, fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (da compostare moderatamente e non imbevute di detergenti o chimici in genere)
- avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare moderatamente)
- pollina o altre deiezioni animali (da compostare moderatamente)

**ATTENZIONE: Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.**

2. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:

- Legno verniciato;
- Olio di friggitura;
- Lettiere di animali domestici;
- Tessuti, sostanze contenenti acidi,
- Sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi;
- In generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente,
- vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, laterizi e calcinacci, tessuti ed alimenti.
- plastica, gomma, materiali sintetici
- vetro e ceramica

- riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata
- farmaci
- pile esauste
- materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo.

## **ART. 5 - Iter procedurale**

Per partecipare all'iniziativa sul compostaggio domestico è necessario:

Compilare l'apposito modulo ("Modulo per l'adesione al Compostaggio Domestico"), scaricabile dal sito [www.comune.albareto.pr.it](http://www.comune.albareto.pr.it) area Modulistica-ufficio Tributi, oppure disponibile presso l'ufficio TRIBUTI del Comune di Albareto, e consegnarlo in Comune contestualmente all'avvio della pratica di compostaggio domestico presso la propria abitazione.

L'istanza di riduzione va presentata esclusivamente mediante il modello A dalla persona fisica contribuente della tassa sui rifiuti, presso l'Ufficio Protocollo/Tributi compilato in ogni sua parte.

Al fine del riconoscimento della riduzione tariffaria, l'interessato è tenuto a fare tempestiva richiesta tramite i moduli allegati. Il beneficio decorre dall'anno successivo a quello della richiesta.

## **ART. 6-Riduzione tariffaria**

1 La decorrenza e la cessazione di riduzione della tassa annuale sono stabilite dal regolamento che disciplina il tributo sui rifiuti.

2. La riduzione ha efficacia definitiva solo a seguito dell'esito positivo delle verifiche della corretta attivazione del processo di compostaggio domestico effettuate (a campione) nell'arco dell'anno, così come disposto dal successivo art. 8.

In caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'ufficio tributi provvederà al recupero del beneficio non spettante.

## **ART.7- Cessazione compostaggio**

L'utente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a dare formale comunicazione all'ufficio TRIBUTI, specificando la data di cessazione e l'indirizzo dell'utenza (MODELLO B).

## **ART. 8- Decorrenza riduzioni e cessazione compostaggio**

1. Il diritto alla riduzione della Tassa rifiuti è materialmente riconosciuto nella prima emissione utile del ruolo di riscossione della tassa rifiuti

2. Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento.

#### **ART. 9- Verifiche e controlli**

1. Le verifiche di corretto utilizzo della compostiera vengono effettuate dal Comune anche mediante incarico ad enti e/o istituzioni esterne, e/o attraverso i tecnici comunali;

2. Per gli anni successivi la verifica è effettuata a campione, anche più volte all'anno, con date stabilite dal Comune;

3. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida;

4. Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata, con provvedimento del Responsabile del Servizio a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni;

5. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sarà revocata dovrà presentare una nuova richiesta l'anno successivo;

#### **ART. 10- Albo comunale compostatori**

Il Comune si impegna a redigere un albo compostatori contenenti i dati delle utenze che hanno effettuato il compostaggio e che sono risultati in regola con i controlli di volta in volta effettuati dagli uffici ai sensi del presente regolamento.

Modalità di iscrizione:

I contribuenti interessati ad aderire al compostaggio domestico ed essere iscritti nell'Albo dei Compostatori devono presentare apposita domanda, presso l'Ufficio Tributi del Comune esclusivamente mediante il Modello A, allegato al presente Regolamento, che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente Tassa Rifiuti;

#### **ART. 11- Altre disposizioni**

1. Il richiedente è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico, ed in particolare: la raccolta differenziata di carta, plastica e vetro.

2. Il Compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni.

**3. E' vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili;**

**4. E' vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nel presente Regolamento;**

**5. E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quanto il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore;**

**6. E' vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportare in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione al Compostaggio domestico;**

**7. E' vietata la combustione dei rifiuti di qualsiasi tipologia e natura;**

**8. Sono vietati l'abbandono, lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/ private;**

**9. E' vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee**

#### **ART. 12– Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute del D. Lgs n. 152/2006 ed alle relative norme tecniche di attuazione, nonché alla vigente normativa statale e regionale

#### **ART. 13– Pubblicazione ed entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

Il presente regolamento è pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune sul quale saranno adeguatamente pubblicizzate tutte le iniziative relative alla sua attuazione nonché i modelli necessari per le richieste e comunicazione degli utenti (allegati A, B)

#### **ART.14–Modulistica allegata**

Modello ( A ): richiesta di compostaggio

Modello ( B ): comunicazione di cessazione;